

# Nelle aree protette la Pa deve agire anche per invertire il degrado

Le norme europee dirette a salvaguardare gli habitat naturali protetti impongono agli Stati membri di attivarsi con misure efficaci, idonee ad invertire il degrado delle aree protette con effetti misurabili, non bastando misure formali e azioni meramente conservative.

È quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza n. 3945 del 30 aprile scorso (Quarta sezione, presidente Luigi Carbone, estensore Silvia Martino), aprendo la strada ad una più incisiva tutela giuridico-amministrativa degli ecosistemi ambientali, senza che la frammentazione delle competenze possa costituire lo schermo per non provvedere, o per limitarsi al monitoraggio o alla pianificazione, procrastinando interventi proattivi, specificamente indirizzati a prevenire e contrastare il progressivo deterioramento dei siti protetti.

Le associazioni ambientaliste ClientEarth Aisbl e Lega italiana protezione uccelli (Lipu Odv) avevano fatto ricorso ai giudici amministrativi per far dichiarare l'illegittimità del silenzio inadempiuto della Regione Lazio sull'istanza presentata sia alla Regione stessa che all'Ente Monte Cimino - Riserva Naturale regionale del lago di Vico, affinché agissero concretamente per contrastare il degrado dell'area protetta del lago di Vico, in ossequio ad obblighi europei e nazionali. La stessa Regione interessata aveva accertato che il lago risulta da tempo interessato dal fenomeno della eutrofizzazione, principalmente a causa delle immissioni nell'ambiente di fertilizzanti per la coltivazione.

Denunciavano la mancata adozione delle misure richieste dal paragrafo 6.2 della cd. direttiva habitat (92/43/CEE), trasposto nell'articolo 4 del Dpr 357/1997. Si tratta della disciplina diretta a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri, attraverso misure che assicurino «il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario» (articolo 2). La direttiva sottolinea come l'adozione di queste misure sia responsabilità comune di tutti gli Stati membri e istituisce la Rete Natura 2000, formata da siti di importanza comunitaria (Sic), zone speciali di conservazione (Zsc), e zone di protezione speciale (Zps) ai sensi della direttiva 2009/147/CE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici).

La direttiva impone sia azioni per la conservazione degli habitat (paragrafo 6.1.) sia azioni di prevenzione e ripristino (6.2.). La sentenza valorizza quest'ultime, sulla scorta di copiosa giurisprudenza Ue e della più recente Guida della Commissione Ue all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (2019/C 33/01).

—**Mariana Giordano**

—*Continua a pagina 34*